



## *Il Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda e i relativi Allegati;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha disposto che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” venga ridenominato “Ministero della cultura”;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Sicilia, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. con nota prot. 1425 del 30 novembre 2015, acquisita con prot. 30620/DVA del 7 dicembre 2015, relativa al progetto di perforazione del pozzo esplorativo "Arancio 1 dir" e messa in produzione in caso di mineralizzazione nell'ambito della concessione di coltivazione denominata "Ragusa";

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell’annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 1° settembre 2016 sui quotidiani “la Repubblica” e “Giornale della Sicilia”;

**PRESO ATTO** che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo n. 104 del 2017, al punto 7 “Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare”, per le quali è prevista, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, dello stesso, l’assoggettamento a procedura di valutazione di impatto ambientale statale;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Proponente, a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale del 30 novembre 2015, nonché tutte le integrazioni e i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

**PRESO ATTO** che il progetto, localizzato in Regione Sicilia, interessa in particolare la Provincia di Ragusa e si estende nei territori comunali di Ragusa e Modica;

**PRESO ATTO** che il progetto prevede la realizzazione della postazione e la successiva perforazione del pozzo "Arancio 1Dir" e che, in caso di mineralizzazione, la messa in produzione potrà avvenire con la posa in opera di una condotta interrata (di lunghezza di circa 3,2 km) per il collegamento tra il pozzo stesso e la cameretta D esistente;

**PRESO ATTO** che il progetto proposto prevede in sintesi:

- approntamento della postazione pozzo Arancio 1D e relative strade di accesso,
- perforazione del pozzo esplorativo Arancio 1D,
- in caso di esito positivo la posa della condotta DN 6" dal pozzo Arancio 1 alla Cameretta "D", punto di allaccio per il collegamento al Centro Raccolta Olio di Ragusa,
- messa in produzione del pozzo Arancio 1D;

**CONSIDERATO** che:

- i siti SIC più vicini all'area interessata dal progetto sono il SIC ITA080002 "Alto corso del Fiume Irminio" (ad una distanza minima di 1500 metri) e il SIC ITA080011 "Conca del Salto" (ad una distanza minima di 4200 metri);
- la Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. ha presentato lo studio di impatto ambientale integrato con lo studio di incidenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sebbene il progetto non interferisca né con aree Rete Natura 2000 né con Aree Naturali Protette;
- la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel proprio parere n. 2716 dell'11 maggio 2018, ha valutato che *"non si ravvede una possibilità concreta che le opere in progetto possano provocare impatti significativi sui siti tutelati in esame"*;

**PRESO ATTO** che nel corso dell'istruttoria sono pervenute diverse osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

**VISTA** la richiesta di integrazioni formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. 16139/DVA del 17 giugno 2016, sulla base di quanto rappresentato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA e VAS;

**PRESO ATTO** che, al fine della presentazione delle integrazioni richieste, la Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. con nota prot. 875 del 13 luglio 2016, acquisita con prot. 18462/DVA del 13 luglio 2019, ha chiesto una sospensione del procedimento di quarantacinque giorni;

**VISTA** la nota prot. 19406/DVA del 25 luglio 2017 con cui è stata accordata la sospensione del procedimento fino al 1° settembre 2016;

**VISTA** la nota prot. 1035 del 22 agosto 2016, acquisita con prot. 21697/DVA del 1° settembre 2016, con cui la Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. ha fornito riscontro alla sopra riportata richiesta di integrazioni;

**VISTA** la pubblicazione sul Portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'avviso relativo alla presentazione della già menzionata documentazione integrativa per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 1° settembre 2016;

**VISTA** la nota prot. 3285 del 17 novembre 2016, acquisita in pari data con prot. 27963/DVA, con cui la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa con la quale detta Soprintendenza evidenzia di aver già espresso il proprio diniego per il progetto in questione e, per questo motivo, comunica di non dar corso all'istruttoria di competenza relativa alle integrazioni prodotte dalla Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. e di procedere, pertanto, all'archiviazione del procedimento;

**VISTA** la nota prot. 121 del 22 gennaio 2018, acquisita al prot. 1514/DVA del 22 gennaio 2018, con cui la società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. ha trasmesso la sentenza del TAR Catania n. 2367/2017 del 9 ottobre 2017 di annullamento del decreto del 5 aprile 2016 dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana di approvazione del Piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, nonché del parere negativo espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa in merito al progetto di cui trattasi;

**ACQUISITA** la nota prot. 292 del 19 febbraio 2018, assunta in pari data al prot. 4146/DVA, con cui la società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa del 4 novembre 2016 e del circolo "Il Carrubo" di Ragusa del 3 novembre 2016;

**ACQUISITA** la nota prot. 383 del 28 febbraio 2018, assunta al prot. 4943/DVA del 28 febbraio 2018, con cui la società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. 120/2017 "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*", l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 24 del medesimo Regolamento, alla procedura di valutazione di impatto ambientale in questione; a tal fine, la Società ha chiesto di considerare il Piano di utilizzo trasmesso in data 1° settembre 2016 quale "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" di cui al citato art. 24 del D.P.R. 120/2017;

**ACQUISITO** il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 2716 dell'11 maggio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, assunto al prot. 11033/DVA del 14 maggio 2018;

**VISTA** la nota prot. 4646/DVA del 3 aprile 2019 con cui è stata avanzata alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS una richiesta di riesame del parere n. 2716 dell'11 maggio 2018 alla luce delle disposizioni di cui al DM n. 39 del 19 febbraio 2019;

**ACQUISITO** il parere negativo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, reso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 15009 del 29 maggio 2019, assunta al prot. 13708/DVA del 29 maggio 2019;

**ACQUISITO** il parere n.3333 del 23 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, assunto al prot. 33187/MATTM dell'8 maggio 2020;

**PRESO ATTO** che, nel summenzionato parere, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che *“il parere n. 2716 del 11 maggio 2018 concernente “Perforazione del pozzo esplorativo “Arancio 1 dir” e messa in produzione in caso di mineralizzazione, nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata “Ragusa”, localizzato nel Comune di Ragusa e Modica, presentato dalla società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., risponda ai pertinenti criteri indicati nel decreto n. 39 del 19 febbraio 2019, in quanto applicabili alla fattispecie riesaminata”;*

**VISTA** la nota prot. 62267/MATTM del 6 agosto 2020 con cui la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, preso atto del diverso tenore dei pareri espressi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero della cultura, ha chiesto all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica di valutare la necessità di deferimento della questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis della legge 400 del 1988;

**PRESO ATTO** che con nota prot. 10986/UDCM del 10 maggio 2022 l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la rimessione del procedimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTA** la nota prot. 20603 del 22 luglio 2022, acquisita in pari data al prot. 91884/MiTE, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha chiesto alla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo chiarimenti circa la possibile interferenza dello stesso con il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), in esito all'approvazione dello stesso, intervenuta con decreto ministeriale del 28 dicembre 2021;

**PRESO ATTO** che, poiché lo stesso PiTESAI specificatamente chiarisce che nel caso della Regione Siciliana, avendo competenza autonoma in materia di ricerca e produzione di idrocarburi in terraferma, l'attuazione del PiTESAI è demandata alle valutazioni e ai provvedimenti adottati dalla stessa Regione;

**ACQUISITA** la nota di riscontro prot. 28179 del 19 settembre 2022, assunta al prot. 113798/MiTE del 19 settembre 2022 con cui la Regione Sicilia ha rappresentato che *“nell'ambito della specifica competenza mineraria sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi, ritiene che il pozzo esplorativo “Arancio 1 dir” abbia un interesse minerario, fermo restando la specifica competenza in materia ambientale dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente”;*

**ACQUISITA** con prot. 78448/MASE del 15 maggio 2023 la deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale il Consiglio dei ministri, condividendo la posizione favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, delibera *“di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di perforazione del pozzo esplorativo “Arancio 1 dir” e messa in produzione in caso di mineralizzazione nell’ambito della concessione di coltivazione denominata “Ragusa”, della società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui al parere n. 2716 dell’11 maggio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

**CONSIDERATO**, quindi, che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 2716 dell’11 maggio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n.68 pagine;
- b) il parere tecnico n.3333 del 23 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 11 pagine;
- c) la deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 che fa propria la posizione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, costituito da n. 6 pagine;

**RITENUTO**, pertanto, che la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 tiene luogo del mancato concerto con il Ministero della cultura, di cui all’art. 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**ATTESO** che il procedimento oggetto del presente decreto non rientra nell’ambito di quelli sospesi, in attesa dell’adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), di cui al comma 4 dell’articolo 11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 2019;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Giudizio di compatibilità ambientale**

È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di perforazione del pozzo esplorativo "Arancio 1 dir" e messa in produzione in caso di mineralizzazione nell'ambito della concessione di coltivazione denominata "Ragusa", presentato dalla Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. avente sede legale a Gela (CL), S.S. 117 bis, contrada Ponte Olivo, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2.

## **Art. 2**

### **Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2716 dell'11 maggio 2018. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

## **Art. 3**

### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

3. I soggetti ed uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto Proponente, ove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

## **Art. 4**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento è comunicato alla Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla Sezione UNMIG dell'Italia meridionale, all'INGV, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, al Comune di Ragusa, al Comune di Modica, all'ARPA Sicilia.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2022, sul Portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali VAS -VIA -AIA del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini di decorrenza andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO  
Ministero della  
Transizione  
Ecologica  
Direttore Generale  
31.05.2023 12:41:18  
GMT+00:00